

# Aggiornamento giurisprudenziale

n. 11 / 2022

## DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

**Corte di Cassazione, 4 ottobre 2022, n. 28717** – vendita di quote di S.r.l.: la non assimilabilità del recesso del socio di una S.r.l. alla cessione per atto fra vivi della quota di tale tipo di società deve essere confermata anche alla luce della attuale disciplina, derivata dalla riforma del 2003.

## DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

**Corte di Cassazione, 24 ottobre 2022, n. 31402** – opposizione all'omologa del concordato fallimentare: l'azionista non è legittimato a proporre opposizione, ai sensi dell'art. 129 l.fall., all'omologazione del concordato fallimentare a meno che non prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione.

**Corte di Cassazione, 10 ottobre 2022, n. 29462** – rapporti processuali nel fallimento: in caso di inerzia del curatore, il fallito conserva la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, se l'inerzia del curatore è determinata da un totale disinteresse e non da una negativa valutazione circa la convenienza della controversia.

## DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

**Corte di Cassazione, 4 ottobre 2022, n. 28717 – vendita di quote di S.r.l.: la non assimilabilità del recesso del socio di una S.r.l. alla cessione per atto fra vivi della quota di tale tipo di società deve essere confermata anche alla luce della attuale disciplina, derivata dalla riforma del 2003.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 28717, pubblicata in data 4 ottobre 2022](#) si è pronunciata in materia di assimilabilità del recesso di un socio di una S.r.l. alla fattispecie di cessione della quota di S.r.l..

La Corte di Cassazione, dopo aver ripercorso la disciplina vigente prima della riforma del 2003, ha chiarito che «*[l]a non assimilabilità del recesso del socio di società a responsabilità limitata alla cessione per atto fra vivi della quota di partecipazione al capitale di tale tipo di società è da confermare anche alla luce della vigente disciplina, derivata dalla riforma del 2003*».

La Corte ha quindi precisato le differenze tra le due fattispecie, affermando che:

- a)** «*[n]el caso di recesso del socio (art. 2473 cod. civ.) il rapporto derivante dalla manifestazione di volontà del socio di esercitare il diritto di recesso a lui attribuito dallo statuto e in ogni caso dalla legge (art. 2473, primo comma, secondo periodo, cod. civ.) è solo fra società e socio recedente anche quanto alle conseguenze patrimoniali della sua manifestazione di volontà alla società rivolta*»; mentre
- b)** «*[n]el caso di cessione a terzi per atto fra vivi della quota di partecipazione al capitale di società a responsabilità limitata (art. 2469 cod. civ.), il relativo contratto, cui la società è estranea, è valido e efficace fra le relative parti indipendentemente dal suo deposito presso il registro delle imprese, necessario solo per rendere il trasferimento efficace anche nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi (art. 2470 cod. civ.)*».

## DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDSUALI

**Corte di Cassazione, 24 ottobre 2022, n. 31402 – opposizione all’omologa del concordato fallimentare: l’azionista non è legittimato a proporre opposizione, ai sensi dell’art. 129 l.fall., all’omologazione del concordato fallimentare a meno che non prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 31402, pubblicata in data 24 ottobre 2022](#), si è pronunciata **sul tema della legittimazione del socio di una società di capitali fallita a presentare opposizione all’omologa del concordato fallimentare.**

La Suprema Corte, dopo aver preliminarmente ricordato che l’art. 129, comma 2, l.f. accorda tale facoltà a “qualsiasi altro interessato”, ha chiarito se e in quali termini il socio di una società di capitali fallita possa definirsi “interessato”, statuendo che *«la “mera posizione di socio della fallita” non è sufficiente per dimostrare la qualità di soggetto “interessato” ad opporsi all’omologazione e che “la valutazione dell’interesse cui allude l’art. 129 legge fall. implica un accertamento da svolgere di volta in volta in concreto escludendo tutela per posizioni solo teoriche ed astratte».*

La Suprema Corte, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità sul punto, ha statuito che **«l’azionista non è legittimato a proporre opposizione, ai sensi dell’art. 129 legge fall., all’omologazione del concordato fallimentare a meno che non prospetti la concreta incidenza negativa che la soluzione offerta, rispetto al fallimento, determina sul suo interesse sostanziale a realizzare, attraverso la liquidazione, il valore della partecipazione».**

In conclusione, la Corte di Cassazione ha riscontrato che, nel caso di specie, il patrimonio al quale ambiva la proponente il concordato “era di valore di gran lunga superiore alla proposta concordataria” ed ha ritenuto evidente che la società mirasse a tutelare il valore economico della propria partecipazione e non il rispetto di una mera regolarità formale. Di conseguenza risulta confermato l’interesse concreto meritevole di tutela e legittimante l’opposizione all’omologa del concordato fallimentare.

**Corte di Cassazione, 10 ottobre 2022, n. 29462 – rapporti processuali nel fallimento: in caso di inerzia del curatore, il fallito conserva la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, se l’inerzia del curatore è determinata da un totale disinteresse e non da una negativa valutazione circa la convenienza della controversia.**

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 29462, pubblicata in data 10 ottobre 2022](#), si è pronunciata sulla conservazione della legittimazione processuale del fallito (i.e. debitore soggetto a liquidazione giudiziale, nella nuova

formulazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), nell'ipotesi di mancata attivazione da parte del curatore, legittimato ad agire ai sensi dell'art. 43 l.f. (il cui contenuto è confluito nell'art. 143 c.c.i.i.).

La Suprema Corte, investita della questione, ha preliminarmente affermato che «**la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore**».

La Corte ha tuttavia statuito, in deroga a tale principio generale, che «**se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una**»; infatti, ciò che rileva. In tali ipotesi, è «**il disinteresse manifestato dagli organi fallimentari rispetto ai diritti patrimoniali del fallito**».

La Suprema Corte, sul punto, ha distinto tra:

- a) l'ipotesi in cui «**il fallito agisca in giudizio per far valere un proprio diritto patrimoniale rispetto al quale possa astrattamente configurarsi, secondo la citata giurisprudenza di questa Corte, quella eccezionale legittimazione processuale suppletiva che trae origine dall'inerzia degli organi fallimentari**»;
- b) l'ipotesi in cui il fallito «**agisca per ottenere la declaratoria di invalidità di un atto di disposizione del suo patrimonio che il curatore ha concorso a porre in essere**».

Nell'ipotesi di cui alla lett. b), la Corte ha precisato che «**può riconoscersi al fallito una diversa legittimazione: quella alla proposizione, in nome e nell'interesse proprio, del reclamo; strumento specificamente contemplato, in base alla disciplina vigente ratione temporis, dall'art. 26 l. fall., nella formulazione anteriore agli interventi attuati con col d.lgs. n. 5/2006 e col d.lgs. n. 169/2007**».

La Cassazione ha infine enunciato il seguente principio: «**la legittimazione suppletiva del fallito operi allorché vengano in questione diritti patrimoniali del detto soggetto di cui si disinteressino gli organi fallimentari, e non allorché si faccia questione dell'impugnativa di atti della procedura, rispetto ai quali è dato lo speciale rimedio del reclamo fallimentare**».